

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2024-3365 del 13/06/2024
Oggetto	Proc. MO21A0035. ACQUEDOTTO PRIVATO CANONI-LUNGARA - Concessione per la derivazione di acqua pubblica sotterranea da sorgente in comune di Montese ad uso consumo umano e altri usi. Regolamento Reg. n. 41/2001 - Artt. 5 e 6.
Proposta	n. PDET-AMB-2024-3216 del 30/05/2024
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena
Dirigente adottante	VALENTINA BELTRAME

Questo giorno tredici GIUGNO 2024 presso la sede di Via Giardini 472/L - 41124 Modena, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena, VALENTINA BELTRAME, determina quanto segue.

—

**OGGETTO: Procedimento MO21A0035. ACQUEDOTTO PRIVATO CANONI-LUNGARA - Concessione per la derivazione di acqua pubblica sotterranea da sorgente in comune di Montese ad uso consumo umano e altri usi. Regolamento Reg. n. 41/2001 - Artt. 5 e 6.**

**LA RESPONSABILE**

**Premesso** che

- con nota n. PG/2021/149789 del 29/09/2021, il consorzio ACQUEDOTTO PRIVATO CANONI-LUNGARA ha presentato la domanda per la concessione alla derivazione di acqua pubblica sotterranea da sorgente su terreno di proprietà di altro soggetto, consenziente al suo utilizzo, contraddistinto dal foglio 77 mappale 184 del comune di Montese, da utilizzare per consumo umano, irrigazione di orti e giardini e abbeveraggio di piccoli animali da cortile, con una portata massima di 0,10 litri/sec. e per quantitativo massimo prelevabile pari a 2.628 mc/anno ;
- le caratteristiche del prelievo hanno ricondotto l'istruttoria a quella della procedura semplificata ai sensi dell'art. 36 del R.R. n. 41/2001;

**Dato atto** che l'Autorità Distrettuale di Bacino del Fiume Po:

- predispone i Piani di Gestione delle acque del distretto Idrografico *del Fiume Po* per il raggiungimento e mantenimento del bilancio idrico nel territorio di sua competenza, di cui l'ultimo in vigore, relativo al sessennio 2021-2027, è stato approvato con delibera n. 4/2021;
- ha introdotto un'apposita metodologia cosiddetta ERA (Esclusione Repulsione Attrazione) per la valutazione del rischio ambientale connesso alle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti *dalla Direttiva Quadro Acque, con le Deliberazioni 8/2015 e 3/2017* (c.d. Direttiva derivazioni) che è stata recepita, per quanto riguarda il territorio della Regione Emilia-Romagna, con la D.G.R. n. 1195/2016;

**Accertato** che, in seguito alla valutazione della derivazione in base al "metodo ERA" essa risulta rientrare nella matrice "stato A" (**Attrazione**), pertanto l'utenza richiesta è compatibile

con l'equilibrio del bilancio idrico e non pregiudica il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi definiti per il corpo idrico interessato dal prelievo;

**Acquisiti:**

- con nota pervenuta il 18/01/2023 il parere favorevole del Servizio di igiene degli alimenti e nutrizione dell'AUSL di Modena, cui è seguita la trasmissione da parte del richiedente dell'analisi chimico-batteriologicala attestante la potabilità dell'acqua;
- con prot. PG/2023/207663 del 06/12/2023, il parere favorevole condizionato a prescrizioni dell'Agenzia territoriale dell'Emilia Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti (Atersir);

**Valutato** il volume del prelievo, ai sensi della D.G.R. n. 1060/2023, come adeguato rispetto al fabbisogno necessario per gli utilizzi dichiarati;

**Appurato che:**

- ai fini della determinazione del corrispettivo dovuto quale canone annuo, la destinazione della risorsa rientra nelle tipologie d'uso "consumo umano per le derivazioni inferiori a 0,10 litri/sec." e "igienico e assimilati";
- l'importo del canone corrisponde a quello della tipologia avente il canone minimo più alto ovvero all'"igienico ed assimilati";

**Verificato** che il concessionario ha versato:

- il 17/05/2024, € 195,00 importo dovuto per l'espletamento dell'istruttoria della domanda di concessione;
- il 17/05/2024, € 1.627,78 come somma dell'importo dei canoni e indennizzi risarcitori relativi agli anni 2019-2023, compresi gli interessi legali e del canone 2024;
- il 17/05/2024, € 250,00 come deposito cauzionale;

**Verificato** che il richiedente risulta in regola con il pagamento del canone e del deposito cauzionale;

**Visti:**

- il Regio Decreto 11/12/1933, n. 1775;
- il Regolamento Regionale 20/11/2001, n. 41;
- il Decreto Legislativo 3/4/2006, n. 152 e s. m. i.;
- la Legge Regionale 21 aprile 1999, n. 3;
- le norme del Piano di Tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, approvato con Deliberazione dell'Assemblea Legislativa n. 40 in data 21/12/2005;
- la Direttiva 2000/60/CE;
- il Decreto della Direzione Generale per la salvaguardia del Territorio e delle Acque del Ministero dell'Ambiente n. 29/STA

del 13/02/2017;

- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13, con cui la Regione ha disposto che le funzioni regionali in materia di demanio idrico siano esercitate tramite l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) a far data dal 01.05.2016;
- la Legge Regionale 30/4/2015, n. 2, in particolare l'art.8;
- le deliberazioni della Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 65/2015, 787/2014, n. 1781/2015 e n. 2067/2015;
- la legge n. 241/1990 e s.m.i.;
- il Decreto Legislativo n. 33/2013;
- la deliberazione della Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1060/2023;
- le Delibere DDG 130/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia;
- la DGR n. 2291/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla citata D.D.G. n. 130/2021;
- la DDG n. 75/2021 - come da ultimo modificata con la D.D.G. n. 19/2022 - di approvazione dell'Assetto organizzativo analitico e del documento Manuale organizzativo di Arpae Emilia-Romagna;
- la DDG 108/2022 con la quale la dott.ssa Valentina Beltrame è stata nominata responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni del SAC di Modena;

**Ritenuto** che sulla base dell'istruttoria tecnica e amministrativa esperita la concessione possa essere assentita fino al 31/12/2028, nel rispetto delle clausole e delle condizioni indicate nel disciplinare e nella presente determinazione;

**Dato atto** che:

- come previsto dalla Deliberazione del Direttore Generale n. D.D.G. n. 100 del 20.07.2022, il titolare del trattamento dei dati personali forniti dal proponente è il Direttore generale di ARPAE Dott. Giuseppe Bortone;

- il soggetto attuatore degli adempimenti previsti dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali è la Responsabile dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Centro Dr.ssa Valentina Beltrame e che le informazioni di cui all'art.13 del d.lgs. 196/2003 sono contenute nell'Informativa per il trattamento dei dati personali consultabile presso la segreteria di ARPAE SAC di Modena, con sede in Modena, via Giardini n.472 e disponibile sul sito istituzionale, su cui è possibile anche acquisire le informazioni di cui agli artt. 12, 13 e 14 del regolamento (UE) 2016/679 (RGDP);

su proposta dell' I.F. del Polo Specialistico demanio acque

dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Centro di Arpae dott.ssa Angela Berselli in qualità di responsabile del procedimento,

per quanto precede

### **Determina**

a **di rilasciare**, fatti salvi i diritti dei terzi, al consorzio ACQUEDOTTO PRIVATO CANONI-LUNGARA (C.F. BRNRMN51C29F642A) la concessione per la derivazione di acqua pubblica sotterranea da sorgente in comune di Montese individuata catastalmente al foglio 77 mappale 184 del N.C.T., utilizzata per uso consumo umano e altri usi, con portata massima pari a 0,10 litri/sec e per un quantitativo massimo prelevabile annuo di mc. 2.628 - proc. MO21A0035;

b **di approvare** il disciplinare allegato, parte integrante della presente determinazione, sottoscritto per accettazione dal concessionario in data 20/05/2024, in cui sono contenuti gli obblighi e le condizioni da osservare nell'esercizio della concessione, nonché la descrizione e le caratteristiche tecniche delle opere di presa;

c **di stabilire** che la concessione è valida fino al **31/12/2028**;

d **di dare atto** che, in caso di mancato pagamento dei canoni, si procederà al recupero coattivo degli stessi secondo quanto previsto dall'art. 51 della L.R. n. 22.12.2009, n. 24;

e **di ricordare** che tutte le derivazione afferenti ai corpi idrici individuati ai sensi della Direttiva 2000/60/CE sono soggette a verifica di congruità agli obiettivi da raggiungere al 2027. Qualora tale verifica rilevi la non congruità agli obiettivi sopracitati si dovrà procedere alla modifica delle condizioni fissate dal relativo disciplinare o alla revoca dell'atto concessorio;

f **di rendere noto** che i canoni, la cauzione e le spese di istruttoria sono introitati su appositi Capitoli del Bilancio della Regione Emilia-Romagna;

g **di attestare** che l'originale del presente atto è conservato presso l'archivio informatico di ARPAE;

h **di notificare** al Concessionario il duplicato informatico del presente atto tramite PEC;

i **di dare atto** che la presente concessione, redatta in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, poiché l'imposta di cui all'art. 5 del DPR n. 131/1986 risulta inferiore a euro 200,00;

j **di stabilire** che, ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento si procederà alla

pubblicazione sul sito web di [www.arpae.it](http://www.arpae.it) nella sezione "Amministrazione trasparente";

**k di informare** che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, nel termine di 60 giorni dalla notifica, al Tribunale delle Acque Pubbliche e al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140, 143 e 144 del R.D. n. 1775/1933, all'Autorità giurisdizionale amministrativa per controversie aventi ad oggetto atti e provvedimenti relativi a rapporti di concessione di beni pubblici, ai sensi del D.Lgs. n.104/2010, art. 133 comma 1 lettera b), nonché all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda le controversie concernenti canoni ed altri corrispettivi.

La Responsabile del Servizio  
Autorizzazioni e Concessioni  
di ARPAE Modena  
**Dott.ssa Valentina Beltrame**

**DISCIPLINARE**

contenente gli obblighi e le condizioni cui dovrà essere vincolata la concessione per la derivazione di acqua pubblica sotterranea da sorgente assentita al consorzio dell'**ACQUEDOTTO PRIVATO CANONI-LUNGARA - Proc. MO21A0035**.

**ART. 1 - QUANTITATIVO DEL PRELIEVO**

Quantità di acqua derivabile:

- portata massima **0,10 l/s**;
- quantitativo massimo del prelievo **2.628 m<sup>3</sup>/anno**.

**ART. 2 - DESTINAZIONE D'USO DELL'ACQUA**

L'acqua emunta dalla sorgente denominata "CANONI-LUNGARA" in comune di Montese (MO), loc. Maserno, può essere utilizzata esclusivamente per i seguenti usi irrigazione di orti, giardini, piante, abbeveraggio piccoli animali da cortile, servizi igienici e consumo domestico, tutti ricadenti nella definizione di uso igienico e assimilati.

**ART. 3 - LOCALIZZAZIONE DEL PRELIEVO**

Il punto di prelievo è ubicato sulla proprietà di altri soggetti, a ciò consenzienti in forma scritta, ed è così individuato:

- coordinate catastali: foglio 77, mappale 184 del NTC del comune di Montese (MO);
- coordinate geografiche UTM-RER: X= 654.128 Y= 899.899;
- l'opera di presa è costituita da un invaso che funge da primo bacino di accumulo. Da quest'ultimo diparte un tubo della lunghezza di 10 m che convoglia l'acqua in un piccolo invaso sottostante, collegato ad un altro bacino di capacità pari a 11 m<sup>3</sup>. Da quest'ultimo fuoriescono due tubazioni: una al servizio della borgata "Canova" e una al servizio delle borgate "Giani", "Alberelli" e Cà Monti". Le famiglie servite variano da un minimo di 10 residenti tutto l'anno ad un massimo di 24 nei mesi estivi. A circa 100 m di distanza l'acqua alimenta un lavatoio e un abbeveratoio a cui hanno accesso tutti gli utenti.

**ART. 4 - DURATA DELLA CONCESSIONE**

**4.1** La concessione è assentita fino al **31/12/2028**, fatto salvo il diritto del concessionario alla rinuncia ai sensi dell'art. 34 del medesimo R.R. n. 41/2001.

**4.2** Qualora vengano meno i presupposti in base ai quali la derivazione è stata autorizzata, è facoltà del Servizio concedente di:

- dichiarare la decadenza della concessione, al verificarsi di uno qualsiasi dei fatti elencati all'art. 32, comma 1, del R.R. n. 41/2001;

- di revocarla, ai sensi dell'art. 33 del R.R. n. 41/2001, al fine di tutelare la risorsa idrica o per motivi di pubblico generale interesse, senza che il concessionario abbia diritto a compensi o indennità alcuna.

#### **ART. 5 - RINNOVO DELLA CONCESSIONE**

**5.1** Qualora all'approssimarsi della scadenza della concessione persistano i fini della derivazione, sarà cura del concessionario **presentare istanza di rinnovo prima della sua scadenza**, tramite apposita modulistica scaricabile dal sito web di ARPAE.

**5.2** Nel caso in cui il concessionario non intenda procedere al rinnovo della concessione, dovrà darne comunicazione a questo Servizio prima della scadenza della stessa. In questo caso, per quanto riguarda gli adempimenti necessari, vale quanto indicato all'art. 8, punto 7 del presente disciplinare.

#### **ART. 6 - CANONE DELLA CONCESSIONE**

**6.1** Il canone, dovuto alla Regione Emilia Romagna per l'anno 2024, ammonta a € 159,36 (pari a dieci dodicesimi dell'intera quota annuale).

**6.2** Per gli anni successivi, il concessionario è tenuto a corrispondere il canone **entro il 31 marzo** di ogni anno, adeguato con la percentuale dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) disponibili sul sito istituzionale dell'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno, a meno che i canoni non vengano rivisti con deliberazione della Giunta Regionale.

**6.3** Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone anche se non può o non vuole fare uso in tutto o in parte dell'acqua concessa, fatto salvo il diritto di rinuncia, nel qual caso l'obbligo del pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.

**6.4** In mancanza del pagamento del canone annuale entro il termine sopraindicato, saranno dovuti gli interessi di legge e questa Amministrazione dovrà attivare le procedure per il recupero del credito connesso all'utilizzo del demanio idrico.

**6.5** La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti, qualora non superi i tre mesi, non dà luogo a riduzione del canone annuo.

**6.6** Il mancato pagamento di due annualità del canone è causa di decadenza del diritto a derivare.

#### **ART. 7 - DEPOSITO CAUZIONALE**

**7.1** L'importo del deposito cauzionale dovuto, a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione, ai sensi dell'art. 8 comma 4) della L.R. n. 2 del 30/04/2015 è pari a € 250,00.

**7.2** Alla cessazione, per qualsiasi motivo, della concessione, il deposito viene restituito a seguito di domanda scritta da parte dell'ex concessionario.

**7.3** La Regione, oltre che per accertata morosità, potrà incamerare il deposito nei casi previsti dall'ultimo comma dell'art. 11 del T.U. n. 1775/1933 (rinuncia e dichiarazioni di decadenza).

#### **ART. 8 - OBBLIGHI E CONDIZIONI DI TIPO GENERALE CUI E' ASSOGGETTATA LA DERIVAZIONE**

##### **8.1 Qualità dell'acqua**

Ai fini della salvaguardia, della qualità e della quantità della risorsa idrica, non è consentito lo svolgimento di alcun uso e/o attività,

costituente potenziale centro di pericolo di cui all'art. 45, comma 2 lett. a) delle Norme del Piano Regionale di Tutela delle Acque, entro una distanza di almeno 10 m.

In ottemperanza delle disposizioni contenute nel PTCF della Provincia di Modena, il concessionario deve provvedere, a sua cura e spese, almeno una volta all'anno, ad effettuare analisi chimiche e microbiologiche attraverso laboratori riconosciuti, al fine di attestare la potabilità delle acque emunte ed utilizzate, mediante il rispetto dei requisiti di qualità definiti dal D.Lgs. 18/2023.

Al concessionario è attribuita ogni qualsivoglia responsabilità dipendente dall'utilizzo potabile della risorsa idrica prelevata, sollevando al riguardo l'amministrazione concedente.

## **8.2 Stato delle opere**

Le opere di prelievo devono essere mantenute in condizioni di efficienza ed in buono stato. Il concessionario è responsabile in ogni momento dello stato della derivazione e del suo mantenimento in condizioni di sicurezza affinché risulti innocuo ai terzi. Il titolare è responsabile di eventuali utilizzazioni abusive di acqua ed inquinamenti della stessa anche da parte di terzi.

In ogni caso è d'obbligo la rigorosa osservanza delle norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche, ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006.

## **8.4 Responsabilità per danni**

Sono a totale ed esclusivo carico del concessionario eventuali danni a persone, animali, paesaggio o cose dovute all'esercizio del prelievo.

## **8.5 Variazioni**

Ogni variazione relativa alle opere di prelievo, ivi compresa la modifica della destinazione d'uso dell'acqua derivata, deve essere preventivamente richiesta al Servizio concedente, che valuterà se autorizzarla. La variazione della destinazione d'uso dell'acqua, senza il preventivo assenso di questo Servizio dà luogo a decadenza della concessione.

Ogni variazione relativa alla titolarità della concessione o a cambio di residenza dovrà essere tempestivamente comunicata a questo Servizio concedente.

## **8.6 Sospensioni del prelievo**

Il concessionario dovrà sospendere ogni prelievo, qualora gli venga comunicato dal Servizio concedente il divieto di derivare acqua.

## **8.7 Cessazione dell'utenza (Titolo III del R.R. n. 41/2001)**

La captazione della sorgente non può essere abbandonata senza aver provveduto alla sua disattivazione a regola d'arte.

Nei casi di decadenza, revoca, rinuncia o nel caso che non si intenda rinnovare la concessione, la ditta titolare è tenuta a comunicare a questo Servizio la cessazione d'uso della sorgente entro tre mesi dalla sua dimissione ed a porre in atto tutte quelle operazioni tecniche affinché non venga alterata la qualità ed il regime dell'acquifero.

**Salvo che non sia diversamente richiesto, il concessionario è tenuto a provvedere, a proprie spese, alla rimozione di tutti i manufatti delle opere di presa per il ripristino nei luoghi delle condizioni richieste dal pubblico generale interesse, secondo le modalità prescritte dall'Amministrazione concedente.**

## **8.8 Subconcessione**

E' vietato cedere a terzi, in tutto o in parte, la risorsa idrica oggetto della presente concessione. L'inosservanza di tale divieto comporta la decadenza dal diritto a derivare.

**ART. 9 - OBBLIGHI E CONDIZIONI PARTICOLARI CUI E' ASSOGGETTATA LA DERIVAZIONE**

**9.1 Cartello Identificativo**

Il concessionario è obbligato ad apporre mediante adesivo sull'opera di presa, o nelle sue immediate prossimità, il codice QR che rimanda al cartello identificativo della derivazione. Il codice verrà fornito unitamente alla determinazione di concessione.

L'adesivo deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione.

**9.2 Dispositivo di misurazione**

Il concessionario, qualora il Servizio concedente lo richieda anche successivamente il rilascio della concessione, dovrà procedere a propria cura e spese alla installazione di idoneo e tarato strumento di misurazione della quantità d'acqua prelevata.

**9.3 Il concessionario è tenuto all'osservanza scrupolosa delle limitazioni e prescrizioni imposte dal**

- parere istruttorio della Provincia di Modena (prot. n. PG/2023/110426 del 23/06/2023), che si allega alla presente;
- parere istruttorio dell'AUSL di Modena - Dipartimento di Sanità Pubblica - Servizio Igiene Pubblica - ITAC - Sede di Vignola (prot. n. PG/2023/110426 del 23/06/2023)
- parere con prescrizioni dell'Agenzia territoriale dell'Emilia Romagna per i servizi idrici e rifiuti - ATERSIR (prot. n. PG/2023/207663 del 06/12/2023);

**ART. 10 - VERIFICA DI CONGRUITA' AGLI OBIETTIVI DI QUALITA' PER TUTTI I CORPI IDRICI**

**10.1** La derivazione in argomento, afferente al corpo idrico di cui trattasi, individuato ai sensi della Direttiva 2000/60/CE, sarà soggetta a verifica di congruità agli obiettivi da raggiungere al 2027, come disposto dalla D.G.R. n. 1195/2016.


**10.2** Qualora tale verifica dovesse rilevare la non congruità agli obiettivi sopra citati, si procederà alla modifica delle condizioni fissate nel presente disciplinare e/o alla revoca della concessione, senza che possa dar luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della pubblica amministrazione, fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione.

**10.3** A tutela delle opere di presa, il concessionario è inoltre tenuto a porre in essere gli opportuni accorgimenti volti a prevenire ed evitare rischi e fenomeni di inquinamento da agenti chimici ed organici.

**ART. 11 - OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI**

Il concessionario è tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le prescrizioni legislative e regolamentari poste a tutela degli aspetti qualitativi e quantitativi della risorsa idrica.

Firma per accettazione del concessionario



**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**